

TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile

n. [REDACTED] r.g.

Il Giudice, dott.ssa Francesca Avancini,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza,
letti gli atti e i documenti allegati,
a correzione della precedente ordinanza del 9.7.2014, riformula i quesiti al ctu
come segue:

“Sulla base della documentazione tempestivamente depositata dalle parti entro i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e in particolare con riferimento al contratto di finanziamento n. [REDACTED] il piano di ammortamento e i rapporti di estratto conto ad esso relativi depositati da parte opposta (e allegati al fascicolo di parte opposta), tenuto conto dei versamenti effettuati dai debitori,

accerti il ctu l'esatto ammontare del credito della Banca [REDACTED] effettuando il ricalcolo del rapporto di finanziamento inter partes adottando i seguenti criteri:

- 1. sostituisca ai sensi dell'art. 124 comma 5 TUB (nella versione previgente e quindi ratione temporis applicabile al contratto de quo), al TAEG effettivamente praticato, il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali e applichi il tasso di interesse così determinato alle rate scadute fino alla data dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine (15.7.2006);*
- 2. escluda l'applicazione di interessi corrispettivi sulle rate a scadere successivamente a tale termine”.*

Rigetta le ulteriori richieste di parte opponente.

FISSA

per il conferimento dell'incarico al ctu già nominato, l'udienza del 4.2.2015 ore 10,30.



Si comunichi alle parti costituite e al ctu, dott. [REDACTED]

Teramo, 15/12/2014

Il Giudice
Francesca Avancini

